



Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali



Lo sfruttamento e gli abusi sessuali sono tra le peggiori forme di violenza sui bambini. Secondo i dati dell'Unicef, ogni anno circa 2 milioni di bambini sono sfruttati nella cosiddetta "industria del sesso". Circolano su internet più di un milione di immagini rappresentanti da 10.000 a 20.000 bambini vittime di abusi, di cui solo pochi sono stati identificati. Gli altri, la maggior parte, restano anonimi, abbandonati e probabilmente continuano a subire abusi.

Non si dispone di statistiche precise sull'entità del fenomeno degli abusi sessuali sui bambini in Europa, ma è noto che il numero dei casi segnalati alle autorità è ben al di sotto della realtà. I dati disponibili mostrano che in Europa la maggior parte degli abusi sessuali sui minori è commessa da un membro della famiglia, un conoscente, o da persone appartenenti alla cerchia sociale del minore. La protezione dei bambini contro la violenza, e in particolare contro la violenza sessuale, è da tempo una priorità del Consiglio d'Europa.



COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Quali sono gli obiettivi della Convenzione?

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali segna un importante passo in avanti in termini di prevenzione dei reati sessuali a danno di bambini, perseguimento penale degli autori di tali reati e protezione delle vittime.

La Convenzione, imperniata sulla protezione dei minori, ribadisce i principi del rispetto e della tutela dei loro diritti e del loro benessere, la necessità di prendere in considerazione le loro opinioni, i loro bisogni e le loro preoccupazioni, e di agire in ogni circostanza nel loro interesse superiore.



Quali sono gli obblighi degli Stati derivanti dalla Convenzione?

Misure di prevenzione

- ▶ selezionare con attenzione, sensibilizzare e formare le persone che lavorano a contatto con bambini;
- ▶ accertarsi che i bambini siano informati sui rischi di sfruttamento e di abusi sessuali e sappiano come difendersi;
- ▶ vigilare affinché siano predisposti e regolarmente monitorati specifici programmi di intervento destinati a prevenire il rischio di abusi da parte di persone che si sono già rese colpevoli di tali reati o che temono di poterli commettere.

Misure di protezione

- ▶ stabilire programmi per provvedere al necessario sostegno per le giovani vittime e le loro famiglie. Adottare misure atte a garantire un'assistenza terapeutica e un sostegno psicologico di emergenza;
- ▶ incoraggiare le persone a segnalare i sospetti di sfruttamento o di abuso sessuale;
- ▶ creare linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet dedicati a fornire consigli e assistenza.

Misure in materia di diritto penale

- ▶ garantire che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali gli atti sessuali compiuti con un minore che non abbia raggiunto l'età legale del consenso;
- ▶ penalizzare le condotte che utilizzano le nuove tecnologie, e in particolare Internet, allo scopo di molestare sessualmente dei minori, per esempio mediante il *grooming* (adescamento in rete di bambini a scopi sessuali);
- ▶ definire criteri comuni chiari e precisi per garantire che sia istituito un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
- ▶ raccogliere e conservare i dati relativi alle persone condannate per reati sessuali commessi su minori.

Indagini e procedimenti giudiziari adatti ai bambini

- ▶ garantire che i minori vittime di sfruttamento o di abusi sessuali siano tutelati adeguatamente nel corso dei procedimenti, in modo da non aggravare il trauma subito;
- ▶ proteggere la privacy, l'identità e l'immagine dei minori vittime di sfruttamento o di abusi sessuali;
- ▶ stabilire misure adatte ai bisogni delle vittime, nel rispetto dei diritti dei bambini e delle loro famiglie;
- ▶ limitare il numero delle audizioni di un minore e garantire che esse si svolgano in un clima rassicurante e siano condotte da professionisti formati a tale scopo.

Monitoraggio

- ▶ istituire uno specifico meccanismo di monitoraggio destinato a garantire l'effettiva implementazione della Convenzione, il rispetto delle sue disposizioni da parte degli Stati e a verificarne l'efficacia nel lungo periodo.

Quali sono i reati previsti dalla Convenzione?

Gli Articoli da 18 a 23 della Convenzione descrivono le condotte che devono essere perseguite come reati di abuso e sfruttamento sessuale.

La Convenzione è il primo trattato internazionale che definisce e criminalizza le diverse forme di abuso sessuale sui minori. Le ricerche evidenziano che l'abuso sessuale sui bambini da parte di persone appartenenti alla loro cerchia familiare o comunque conosciute è una delle forme più gravi e traumatizzanti di violenza sessuale, le cui conseguenze lasciano tracce indelebili nell'animo della vittima. La Convenzione criminalizza i casi in cui un adulto compie atti sessuali con un bambino, in particolare facendo uso di forza o di minacce.

La Convenzione prevede inoltre che siano perseguite come reati penali le seguenti condotte:

- ▶ reati relativi alla prostituzione minorile

È in forte aumento la domanda di prostituzione minorile, spesso collegata alla criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani. La Convenzione stabilisce l'esistenza di una relazione tra la domanda e l'offerta di prostituzione infantile e richiede sanzioni penali sia per coloro che "reclutano" minori per avviarli alla prostituzione, sia per quanti ne "utilizzano" le attività.

- ▶ reati relativi alla pedopornografia

Sono considerati reati ai sensi della Convenzione la produzione, l'offerta, la distribuzione, il possesso e l'accesso on-line a materiale pedopornografico.

- ▶ adescamento di minori a scopi sessuali (*grooming*)

Per la prima volta è stata introdotta in un trattato internazionale una nuova fattispecie di reato, il "*grooming*" (adescamento su internet), che evidenzia l'inquietante aumento del fenomeno di bambini molestati sessualmente da adulti incontrati in rete, soprattutto nelle chat room o nei siti di giochi on-line. L'espressione "*grooming*" fa riferimento alla "preparazione" del bambino, al legame di fiducia che viene creato con lui, con l'intento di incontrarlo a scopi sessuali.



Chi è perseguibile?

Chiunque commetta uno dei reati previsti dalla Convenzione è perseguibile e punibile con sanzioni. Per quanto concerne i reati più gravi, anche se commessi all'estero, in uno Stato in cui tale condotta non è criminalizzata, il colpevole potrà essere perseguito al suo ritorno nel paese di cui è cittadino. Tale disposizione mira a contrastare il fenomeno del turismo sessuale che coinvolge dei minori.

COSTRUIRE UN'EUROPA PER E CON I BAMBINI



Alcuni cenni sul Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa, fondato nel 1949, si pone l'obiettivo di stabilire principi democratici comuni basati sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e su altri testi di riferimento relativi alla protezione di tutti gli individui, compresi quindi i bambini.

Il programma del Consiglio d'Europa "Costruire un'Europa per e con i bambini" è stato istituito per garantire e promuovere i diritti dei bambini e proteggerli da ogni forma di violenza.

Building a Europe for and with Children
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
www.coe.int/children
children@coe.int